COMUNE DI BREGANZE

PROVINCIA DI VICENZA

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DEL PARCO COMUNALE "VILLA LAVERDA”

Approvato con deliberazione di C.C. n. 9 del 29/03/2021

INDICE

Art. 1 – OGGETTO E FINALITÀ....3
Art. 2 – AMBITO DI APPLICAZIONE....3
Art. 3 - DISPOSIZIONI GENERALI....3
Art. 4 – APERTURA DEL PARCO....3
Art. 5 – DIVIETI....3
Art. 6 - NORME DI COMPORTAMENTO PER LA TUTELA DEI FREQUENTATORI....4
Art. 7 – UTILIZZO....4
Art. 8 - CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI....5
Art. 9 – RISARCIMENTO DEI DANNI....5
Art. 10 - VIGILANZA E SANZIONI....6
Art. 11 - NORMA DI RINVIO....6
Art. 12 – ENTRATA IN VIGORE....6

Allegato A – TARIFFE 5

Art. 1 – OGGETTO E FINALITÀ

Il presente regolamento disciplina l'utilizzo del parco "VILLA LAVERDA" al fine di consentire alla collettività di poter usufruire di un bene pubblico di valore storico, culturale, naturalistico e ambientale e nel contempo determinare principi e regole diretti a salvaguardare il valore inestimabile del parco.

Art. 2 – AMBITO DI APPLICAZIONE

Il Regolamento si applica al Parco "VILLA LAVERDA" di proprietà comunale che è soggetto al vincolo sui beni culturali di cui all'art. 10, co. 4, lett. f), del D.Lgs. n. 42/2004 in quanto ricadente nel contesto della limitrofa villa e comprende aree verdi.

Art. 3 - DISPOSIZIONI GENERALI

Ogni cittadino è tenuto a rispettare l'ambiente e le aree verdi definite al precedente art. 2 e i manufatti su di esse esistenti.

Ogni cittadino è, inoltre, tenuto a rispettare gli altri frequentatori, evitando di tenere comportamenti scorretti e di svolgere attività che possano impedire il normale uso del verde da parte di chiunque.

Art. 4 – APERTURA DEL PARCO

Il Parco è aperto al pubblico tutti i giorni feriali, esclusi quelli prefestivi e festivi. Il periodo e l'orario di apertura saranno fissati con apposita ordinanza a cui sarà data diffusione mediante pubblicazione all'albo pretorio on line e in prossimità dell' ingresso al Parco comunale. Al di fuori dell'orario stabilito, l'accesso al Parco comunale è consentito soltanto ai soggetti espressamente autorizzai dall'ufficio cultura.

Può essere disposta la chiusura temporanea, totale o parziale del Parco per la relativa manutenzione e per motivi di sicurezza ovvero per interventi fitosanitari o antiparassitari.

Art. 5 – DIVIETI

All'interno del Parco sono vietati i seguenti comportamenti:

1. circolare con qualsiasi mezzo a motore (cicli, motocicli, automezzi), altri mezzi di locomozione (biciclette), ad eccezione dei mezzi autorizzati per ragioni di servizio;
2. salire sugli alberi, appendervi o affiggervi cartelli, manifesti e simili, scuoterli, colpirli, inciderli o danneggiarli in qualsiasi modo;
3. sporcare ed imbrattare le serre, il patio e le attrezzature;
4. asportare o comunque danneggiare piante, arbusti, tappeto erboso e seminati. In particolare, è vietato manomettere ed asportare parti del suolo, sottosuolo, copertura verde, fiori, bulbi, radici, muschi e piante in genere;
5. gettare sassi o altri oggetti nel laghetto, così come immergervi le mani e bagnarsi;
6. catturare, molestare o ferire intenzionalmente gli animali dimoranti nel parco nonché sottrarre uova e nidi;
7. introdurre e/o abbandonare animali;
8. depositare mangimi o cibi in genere per la nutrizione di animali;
9. utilizzare impropriamente panchine, arredi, fontane;
10. abbandonare rifiuti di qualsiasi genere fuori dagli appositi contenitori. Inoltre, è vietato l'abbandono di:
    a. mozziconi dei prodotti da fumo sul suolo, nelle acque e negli scarichi;
    b. rifiuti di piccolissime dimensioni, quali scontrini, fazzoletti di carta e gomme da masticare, sul suolo, nelle acque, nelle caditoie e negli scarichi;
11. inquinare il terreno;

12. servirsi delle aree a verde pubblico per depositi di materiale di qualsiasi tipo, per attività industriali/artigianali in genere;
13. tutti i giochi e le attività (qualora non espressamente autorizzate) che implicano lanci del pallone e di oggetti a distanza non controllabile e, comunque, tutti quelli che possono costituire pericolo per l'incolumità delle persone. È consentito il gioco spontaneo dei bambini;
14. bivaccare o installare attrezzature da campeggio, allestire gazebo, piantare pali, attrezzature espositive ed ogni altra qualsivoglia struttura, salvo espresse autorizzazioni;
15. posare qualsiasi segnaletica e/o pubblicità mediante striscioni o volantinaggio all'interno dell'area salvo espresse autorizzazioni;
16. la questua sotto qualsiasi forma, salvo la raccolta di fondi a scopo benefico o filantropico autorizzati dall'amministrazione;
17. fumare, gettare a diretto contatto col terreno fiammiferi, mozziconi o altri oggetti che possano provocare incendi
18. accendere fuochi, abbandonare mozziconi di sigarette sia accesi che spenti, imbrattare con scritte od altro i muri, i cartelli, le insegne, gli arredi, gli alberi, i manufatti e le costruzioni;
19. consumare bevande alcoliche o superalcoliche;
20. soddisfare le necessità fisiologiche al di fuori dei servizi igienici.

Nel Parco è vietato tenere comportamenti non conformi all'ordine pubblico, evitando altresì comportamenti che possano offendere la sensibilità delle altre persone e che non siano consoni ad un'utenza di minori o in contrasto con disposizioni di legge.
Ogni cittadino è responsabile dei danni di qualsiasi natura arrecati personalmente o da persone a lui affidate o cose di cui abbia la custodia ed è tenuto al risarcimento dei danni stessi secondo quanto dispone l'art. 9 del presente Regolamento.
Eventuali deroghe potranno essere di volta in volta stabilite dall'Amministrazione Comunale per consentire particolari manifestazioni locali e occasionali, come in caso di rinfreschi e feste a margine di eventi culturali correlati.

Art. 6 - NORME DI COMPORTAMENTO PER LA TUTELA DEI FREQUENTATORI

Non sono consentite attività rumorose, che per loro intensità e durata disturbino la quiete del luogo.
È vietato in particolare l'uso degli strumenti musicali amplificati. Le apparecchiature a diffusione sonora possono essere ascoltate a un volume tale da non essere di disturbo agli altri frequentatori.
Deroghe possono essere concesse in caso di manifestazioni autorizzate nel rispetto delle disposizioni comunali o in caso di interventi manutentivi da parte del Comune.

Art. 7 – UTILIZZO

Al di fuori dell'utilizzo generico del Parco comunale, come disciplinato dagli articoli precedenti, solo su espressa richiesta scritta, è consentito l'utilizzo per attività collettive e manifestazioni/eventi di carattere prevalentemente culturale, ma anche ricreativo, didattico e sportivo.
La richiesta scritta deve essere presentata al Comune dall' istante almeno 30 gg prima dell'evento.
Il Comune si avvarrà dell'Ufficio cultura per la verifica della disponibilità degli spazi richiesti nelle date di interesse, con la stessa modalità può essere consentito l'utilizzo anche del solo patio o della serra.
L'autorizzazione sarà rilasciata dalla Amministrazione comunale. Il rilascio dell'autorizzazione è comunque subordinato alla sottoscrizione da parte del richiedente di un atto d'obbligo che lo impegni al totale ripristino dell'area.

Per motivi particolari potrà essere richiesto il versamento di una cauzione, da parte del richiedente l'utilizzo del parco, a garanzia del corretto ripristino dei luoghi e corretto utilizzo delle aree comunali.
Non verranno rilasciate autorizzazioni per manifestazioni incompatibili con l'ambiente naturale del Parco e con le attività in esso previste.
L'utilizzo del Parco "Villa Laverda" da parte di associazioni con o senza scopo di lucro, privati, comitati o altri organismi, per manifestazioni o attività organizzate o per l'utilizzo esclusivo, è soggetto al pagamento di una tariffa. L'eventuale aggiornamento della tariffa è di competenza della Giunta comunale, fatte salve eventuali esenzioni.
In sede di prima istituzione le tariffe sono quelle di cui all'allegato A) al presente Regolamento.
Le manifestazioni dovranno svolgersi soltanto sulle aree debitamente autorizzate per tali eventi senza danneggiare in alcuna forma le aree verdi secondo le prescrizioni e modalità stabilite nel presente Regolamento.
Gli organizzatori di eventi o attività sono responsabili della sicurezza e della incolumità' delle persone presenti.
Nel caso sia richiesto l'utilizzo di strumentazione tecnica di proprietà del comune (es. impianto audio), sarà necessario farne richiesta scritta e l'eventuale utilizzo sarà consentito soltanto a personale incaricato dal Comune, nel rispetto dell'art. 6 del presente Regolamento.

Art. 8 - CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI

La circolazione è consentita unicamente ai seguenti mezzi:
- di soccorso;
- dei Vigili del Fuoco, della Polizia, dei Carabinieri, della Polizia Locale e dell'Amministrazione Comunale.
- di servizio per lo svolgimento dei lavori di manutenzione e per l'esercizio delle funzioni di direzione e di controllo degli stessi;
- di servizio per lo svolgimento delle manifestazioni autorizzate;
- raccolta rifiuti.

Sono altresì consentiti negli appositi percorsi l'accesso e la circolazione delle motocarrozzette usate per il trasporto di portatori di handicap.
In casi particolari per motivate esigenze valutate dall'Amministrazione Comunale, possono essere rilasciati speciali permessi di transito di veicoli per disabili.
I mezzi autorizzati devono esporre contrassegno con riferimento all'autorizzazione e alla sua estensione in termini di spazio e di tempo.

Art. 9 – RISARCIMENTO DEI DANNI

In tutti i casi di infrazione delle norme del presente Regolamento, l'autore della violazione o la persona per esso civilmente responsabile è obbligato (oltre alla sanzione amministrativa) al risarcimento dei danni arrecati al patrimonio naturale e alle attrezzature del parco.
Per la quantificazione del risarcimento si considera il costo delle opere di sostituzione o riparazione o ripristino, maggiorato di una percentuale del 15% a titolo di spese generali.
Il Comune declina ogni responsabilità in ordine a danni a persone o a cose che dovessero prodursi a seguito di negligenza o per il mancato rispetto del presente Regolamento da parte dei cittadini.
Eventuali reclami o segnalazioni inerenti all'area e alle strutture in parola vanno comunicati all'Ufficio tecnico comunale.

Art. 10 - VIGILANZA E SANZIONI

L'attività di vigilanza è esercitata dall'Amministrazione Comunale che si avvale della Polizia Locale o da un incaricato di pubblico servizio.

Le trasgressioni al presente Regolamento (qualora non integrino estremi di reato) sono punite con la sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 200,00 che verrà determinata in base alle vigenti disposizioni, salvo maggiori sanzioni previste da specifiche norme.

Le trasgressioni relative al divieto di abbandono di rifiuti sono sanzionate ai sensi del D.Lgs. 03/04/2006 n. 152, come modificato dalla L. 28/12/2015 n. 221.

Qualsiasi altra violazione di norme del presente regolamento non sanzionata esplicitamente nel medesimo e dalle vigenti leggi in materia civile, penale ed amministrativa sarà punita con la riduzione in pristino, fatto salvo il risarcimento dei danni di cui all'art. 9 del presente Regolamento.

Ferme restando:

a) le possibilità da parte delle persone indicate al primo paragrafo appartenenti alle forze dell'ordine, di allontanare il trasgressore dal luogo in cui avviene il fatto sanzionabile;

b) il diritto dell'Amministrazione Comunale a ottenere il risarcimento del danno;

c) l'applicazione congiunta di ulteriori sanzioni specifiche previste dalla legislazione, o dai regolamenti vigenti o da specifiche ordinanze.

Il procedimento sanzionatorio amministrativo è disciplinato dalla Legge n. 689 del 24.11.1981 e ss.mm.ii.

I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione delle norme contenute nel presente regolamento spettano al Comune.

Art. 11 - NORMA DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia al Codice civile, Codice penale, T.U.E.L. - D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. e al Regolamento comunale di polizia urbana e rurale.

Art. 12 – ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore ad esecutività della deliberazione di approvazione.

Con l'entrata in vigore del presente regolamento cessano la loro efficacia tutte le disposizioni di precedenti regolamenti comunali con questo incompatibili.

Allegato A)

TARIFFE PER L'UTILIZZO DEL PARCO COMUNALE "VILLA LAVERDA"

SOGGETTI RICHIEDENTI per eventi vari	**TARIFFA**
Associazioni iscritte all'Albo comunale senza scopo di lucro	Nell' orario di apertura: € 3,00/ora Nell' orario di chiusura: € 5,00/ora
Associazioni non iscritte all'Albo comunale con scopo di lucro Soggetti privati Comitati Altri organismi	Nell' orario di apertura: € 15,00/ora Nell' orario di chiusura: € 20,00/ora

Utilizzo delle sedie del parco con obbligo di sistemazione e riordino	€ 50,00